

SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA IMPIEGARE PER LE NECESSITÀ DI CARATTERE TEMPORANEO DELLA STAZIONE APPALTANTE. CIG: 9181757193

TRA

Puglia Sviluppo S.p.A., Partita IVA e C.F. n. 01751950732, con sede legale in Modugno (BA), Via delle Dalie in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Grazia D'Alonzo C.F. DLNGRZ64C61A662D domiciliato per la sua carica presso la sede della Società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto (nel seguito per brevità anche "Puglia Sviluppo")

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell'Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");
- ____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell'Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");
- ____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____; P. IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell'Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell'Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 - autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P.IVA ____, iscritta al n. ____ nella Sezione ____ dell'Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 276/2003 -autorizzazione alla somministrazione n____, rilasciata in data __/__/____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- che il ricorso alla somministrazione di personale è dettato da esigenze di carattere produttivo e organizzativo correlate al potenziamento delle attività svolte dalla Società in favore del Socio unico Regione Puglia;
- che le suddette esigenze di carattere produttivo e organizzativo non sono fronteggiabili con personale dipendente;
- che Puglia Sviluppo ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60, del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all'individuazione di tre Agenzie di Lavoro interinale cui affidare mediante la sottoscrizione di un

accordo quadro, in conformità con quanto stabilito dall'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50, la somministrazione di lavoro interinale per le necessità di carattere temporaneo della stazione appaltante;

- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. _____ in data _____, per estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, sul sito internet della Stazione Appaltante, sul sito Empulia e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello
- che la stipula del presente contratto non vincola in alcun modo Puglia Sviluppo alla stipula di un numero predeterminato di contratti di somministrazione di personale, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, come disciplinato nella documentazione di gara, i contratti di somministrazione deliberati da Puglia Sviluppo nel periodo di validità ed efficacia del presente contratto;
- i singoli rapporti di somministrazione di personale vengono formalizzati a tutti gli effetti tra Puglia Sviluppo e il singolo Fornitore attraverso la stipula di specifici contratti scritti secondo le modalità ed i termini indicati nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, fermo restando l'osservanza dei CCNL di riferimento rispettivamente applicabili e delle condizioni previste dalla documentazione di gara;
- che i Fornitori sono risultati aggiudicatari della gara indetta da Puglia Sviluppo e, per l'effetto, i medesimi Fornitori hanno espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire i singoli contratti di somministrazione alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati e nelle Condizioni Generali secondo i criteri e le quantità singolarmente aggiudicati e nei termini economici offerti;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è stato designato il dott. _____ che dovrà provvedere tra l'altro a comunicare all'A.N.A.C. i dati relativi all'appalto;
- che il Direttore dell'esecuzione del contratto, per l'espletamento delle attività di competenza, è il dott. _____
- che ogni Fornitore singolarmente dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che ciascun Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva, rispettivamente per un importo di Euro _____ = (_____/00) per il fornitore _____, per un importo di Euro _____ = (_____/00) per il fornitore _____ e per un importo di Euro _____ = (_____/00) per il fornitore _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), gli Allegati "B1" (Offerta Economica del Fornitore _____), "B2" (Offerta Economica del Fornitore _____), "B3" (Offerta Economica del Fornitore _____), l'Allegato "C1" (Fideiussione del Fornitore _____), l'Allegato "C2" (Fideiussione del Fornitore _____), l'Allegato "C3" (Fideiussione del Fornitore _____).

Articolo 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente contratto è regolato:

- a) dalle condizioni e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
- b) da quanto previsto nel presente contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

Articolo 3

Oggetto del contratto

Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei singoli contratti di somministrazione di personale per conto di Puglia Sviluppo. Il presente ha come oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 e dal vigente Contratto *per i quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali*, di seguito CCNL CREDITO.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, cui si rinvia, sono richieste figure professionali afferenti, di norma, il profilo professionale relativo a categorie comprese nella seconda area professionale del CCNL CREDITO.

Ogni Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio di somministrazione di personale alle condizioni espressamente previste nel Capitolato tecnico nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, all'organizzazione, ai profili professionali richiesti e in generale alle specifiche modalità di esecuzione del servizio ivi stabilite, nonché alle condizioni economiche offerte.

Con la stipula del presente contratto, ogni Fornitore si obbliga ad effettuare i servizi di somministrazione di personale richiesti con i singoli contratti esecutivi in forma scritta.

La stima dei fabbisogni riportata nei documenti di gara è puramente indicativa e potrà subire variazioni significative in funzione delle diverse esigenze di Puglia Sviluppo. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per Puglia Sviluppo, né possono essere fonte di alcuna obbligazione della stessa verso i Fornitori.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale il mancato rispetto delle previsioni tutte stabilite nel Capitolato Tecnico.

Puglia Sviluppo affiderà i servizi di somministrazione ai Fornitori sottoscrittori dell'Accordo quadro, secondo i seguenti criteri, così come previsto al punto 6 del capitolato d'oneri:

- richieste di somministrazione e relative forniture pari ad una unità verranno assegnate all'Agenzia prima collocata in graduatoria, ovvero _____.
- forniture superiori ad una unità saranno assegnate alle Agenzie aggiudicatariе, tenuto conto della graduatoria di aggiudicazione, nelle seguenti proporzioni:
 - Agenzia prima collocata in graduatoria, ovvero _____: 40% delle unità lavorative richieste;
 - Agenzia seconda collocata in graduatoria, ovvero _____: 35% delle unità lavorative richieste;
 - Agenzia terza collocata in graduatoria, ovvero _____: restante fornitura delle unità lavorative richieste.

Per quanto qui non espressamente richiamato in merito alle modalità di assegnazione dei singoli contratti si fa esclusivamente riferimento al capitolato d'oneri e alla restante documentazione di gara.

Articolo 4 Durata

Il presente contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del servizio in via d'urgenza.

Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale Puglia Sviluppo può stipulare contratti attuativi con gli operatori economici, sottoscritti da persona autorizzata ad effettuare la spesa per conto di Puglia Sviluppo e fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile.

Resta ferma la validità ed efficacia dei singoli contratti di somministrazione attuativi del contratto quadro fino all'integrale espletamento delle prestazioni ivi previste.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11, del Codice, per cui l'Accordo quadro potrà essere prorogato, fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte di Puglia Sviluppo, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso i contraenti sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Puglia Sviluppo per l'avvio dell'esecuzione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Il Fornitore è obbligato a fornire a Puglia Sviluppo l'elenco dei lavoratori selezionati con specifica evidenza, per ciascuno di essi, dell'eventuale possesso del requisito di lavoratore "svantaggiato" o di lavoratore "molto svantaggiato" ai sensi dei nn. 4) e 99) dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Fornitore è tenuto ad assolvere in relazione a ciascun lavoratore somministrato tutti gli obblighi espressamente previsti al punto 9 del Capitolato tecnico.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale oltre a tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 23 del D. lgs 276/2003 si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione a tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga a consentire a Puglia Sviluppo, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto e del Capitolato, nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.

Articolo 6

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale idoneo specializzato nelle prestazioni contrattuali dovute, fermo restando quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico con riguardo alle specifiche figure professionali ivi indicate.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da Puglia Sviluppo, nonché a dare al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Puglia Sviluppo potrà accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà altresì tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti e comunque a consentire a Puglia Sviluppo l'effettuazione di verifiche nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

Il Fornitore si obbliga alla piena osservanza delle norme di legge e del Contratto collettivo applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti ai lavoratori somministrati.

Puglia Sviluppo rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il proprio personale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con Puglia Sviluppo.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne Puglia Sviluppo da pretese, azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente contratto eventualmente avanzate dai lavoratori somministrati, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi, e comunque di rimborsare, in via di regresso, a Puglia Sviluppo tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori somministrati in forza del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 23, comma 3, del d.lgs. 276/2003. In merito al regime della responsabilità solidale verrà applicato quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs.15 giugno 2015 n.81.

Articolo 7

Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti da Puglia Sviluppo al singolo Fornitore per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, riportati nella rispettiva Offerta Economica, sono specificamente indicati nei singoli contratti di somministrazione.

Il Fornitore procederà alla fatturazione di tali corrispettivi, con cadenza mensile, secondo quanto previsto al punto 12 del Capitolato tecnico.

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- numero CIG relativo al contratto su indicato;
- numero d'ordine relativo al contratto su indicato;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- totale fattura.

Ai fini del relativo pagamento, alla fattura dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati:

- l'attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- l'imponibile IRAP.

Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di richiedere la ricevuta o altra documentazione attestante l'avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010, a mezzo bonifico bancario; per data di ricezione farà fede la data di ricezione sulla piattaforma SDI relativa alla fatturazione PA. Il pagamento della stessa è subordinata all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati.

Al termine del servizio previsto dal presente contratto quadro Puglia Sviluppo darà luogo, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, all'emissione dei Certificati di regolare esecuzione.

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo del contratto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziare, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.8

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, che ha modificato l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti sottoscritti da Pubbliche Amministrazioni o Società da esse partecipate prevede al comma 4) che "gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture....."

Con determinazione n. 8 del 18/11/2010 l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che il codice identificativo di gara va richiesto e riportato sugli atti e sulle operazioni finanziarie correlate anche ai contratti di forniture, lavori e servizi affidati direttamente, a prescindere dall'entità del contratto;

Il predetto D.L. n. 187/2010 prevede inoltre, all'art. 7 comma 7, che "la Stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, servizi e forniture inserisce, a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge...."

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, "i soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi."

Pertanto il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come stabiliti dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto;

in particolare si impegna:

- a comunicare a Puglia Sviluppo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ove verranno regolati i flussi finanziari relativi al presente incarico entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare su di essi;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- a riportare sui documenti connessi al presente incarico, il CIG rilasciato dalla scrivente Puglia Sviluppo riportato in epigrafe;
- ad apporre, in eventuali contratti di sub fornitura connessi al presente incarico, a pena di nullità assoluta, una clausola risolutiva espressa con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.

Tali obblighi vengono assunti a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Ove siano, inoltre, eseguite operazioni finanziarie connesse al predetto contratto non avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali indicate nel punto 15 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Puglia Sviluppo ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del contraente inadempiente ove l'ammontare delle penali applicate al fornitore superi il 10% del valore del contratto.

Il contraente inadempiente è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L'Istituto ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 10

Garanzia definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del contratto quadro e dei relativi contratti di somministrazione esecutivi e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, ciascun Fornitore consegna a Puglia Sviluppo, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, una garanzia definitiva, nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito alla durata del contratto di 36 mesi, come aumentato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016.

L'importo della fideiussione per il Fornitore _____ è pari a Euro _____ = (_____/00);

l'importo della fideiussione per il Fornitore _____ è pari a Euro _____ = (_____/00);

l'importo della fideiussione per il Fornitore _____ è pari a Euro _____ = (_____/00).

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Fornitore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito da Puglia Sviluppo, con annotazione di svincolo e comunque successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui Puglia Sviluppo si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo Puglia Sviluppo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata a Puglia Sviluppo, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del contratto; nel caso in cui il Fornitore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione di cui al comma precedente, ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 12.

Art. 11

Informazioni relative all'espletamento del servizio

Ogni Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio. In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Articolo 12

Risoluzione e recesso

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 10 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto,
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare

funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Puglia Sviluppo si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

L'Accordo Quadro è sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento dei predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico".

I contratti in essere, al verificarsi delle condizioni su indicate, conservano la loro validità, fino alla naturale scadenza, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 14

Subappalto

È autorizzato il subappalto (le eventuali violazioni delle disposizioni relative al subappalto, non riguardando la fase di ammissione alla gara ma l'esecuzione del contratto, non possono condurre all'esclusione della ditta, allorché la stessa possieda i requisiti per svolgere in proprio tutte le prestazioni oggetto del contratto. In questo caso, la stazione appaltante potrà solo vietare il subappalto e l'aggiudicatario dovrà eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto di gara) per le seguenti prestazioni

L'operatore economico si obbliga a presentare al protocollo copia dei contratti per l'utilizzo del subappalto o cottimo, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore o cottimista dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti generali per essere affidatario di un servizio pubblico.

Le Parti concordano che Puglia Sviluppo S.p.A. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste (oppure, in base alle comunicazioni dell'operatore economico circa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In alternativa alla precedente clausola inserire: "l'operatore economico si obbliga a trasmettere al Responsabile unico del

procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'operatore economico al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate").

Articolo 15 Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 16 Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 17 Divieto di cessione

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il contratto ovvero l'esecuzione di uno o più dei servizi, salvo i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di Puglia Sviluppo.

Articolo 18 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 19 Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto o nei suoi allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, pec o fax ai seguenti indirizzi:

Appaltante:
Puglia Sviluppo S.p.A.
Via delle Dalie snc
70026 – Modugno (BA)

Fax: 080 54988120
pec: pugliasiluppo@legalmail.it
all'attenzione di _____;

1. Fornitore:

Fax: _____
Pec: _____
all'attenzione di _____;

2. Fornitore:

Fax: _____
Pec: _____
all'attenzione di _____;

3. Fornitore:

Fax: _____
Pec: _____
all'attenzione di _____;

ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra eventuali diversi, successivi indirizzi. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 20 **Riservatezza delle informazioni**

Tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria, riguardanti il contratto, che sono state oggetto di scambio e/o di trasmissione tra le parti, devono intendersi confidenziali ed utilizzabili esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo.

Le Parti si obbligano a porre in essere ogni attività che si renda necessaria per scongiurare l'impropria comunicazione e/o divulgazione a terzi delle suddette informazioni.

Art. 21 **Adempimenti in materia di tutela dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), nonché del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso,

nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Appaltante e ciascun Fornitore dichiarano di rispettare, ciascuna per la parte di propria competenza, tutti gli adempimenti previsti, in tema di protezione dei dati personali, dal Regolamento UE e dal Codice Privacy.

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, l'Appaltante e ciascun Fornitore, con riferimento ai trattamenti di propria spettanza, agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali. Per l'Appaltante, i trattamenti sono finalizzati alla gestione organizzativa dei lavoratori somministrati in ottica di assegnazione di compiti ed attività nonché di verifica dell'efficienza dell'operato nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa; per ciascun fornitore, i trattamenti sono finalizzati alla fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in favore dell'Appaltante.

Ciascun Fornitore si occuperà, ai fini del presente accordo, di raccogliere e trattare i dati dei lavoratori somministrati selezionati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Regolamento UE e dal Codice Privacy.

Ciascun Fornitore avvertirà l'Appaltante di qualsiasi evento che, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, riguardi l'integrità, la riservatezza o la disponibilità delle informazioni dei lavoratori somministrati selezionati ed eventuali casi di violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio erogato.

Le Parti - in ragione della autonoma titolarità - rilasceranno singolarmente idonea informativa ai lavoratori somministrati selezionati, ciascuna per le proprie competenze e per le finalità perseguite e richiederanno i dovuti consensi di legge.

Le Parti si impegnano a collaborare, ove necessario, nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

Le Parti si impegnano a manlevarsi reciprocamente, sostanzialmente e processualmente, da ogni conseguenza pregiudizievole per chiunque derivante dall'esecuzione dell'attività di trattamento a sé riservata così come dalle eventuali sanzioni amministrative elevate in riferimento a violazioni della normativa a tutela dei dati personali.

Articolo 22

Legge applicabile- Foro competente

Il presente contratto, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere in relazione allo stesso, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi.

Tutte le controversie derivanti dal presente atto o dai singoli contratti esecutivi di somministrazione saranno devolute, previo esperimento di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 206 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, qualora non risolte, alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 23

Codice Etico

Ciascun Fornitore che sottoscrive il presente accordo quadro si obbliga a operare l'attività oggetto dello stesso in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da Puglia Sviluppo che dichiara di conoscere e accettare per averne ricevuto copia.

Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto darà facoltà a Puglia Sviluppo di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 24

Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Modugno, li _____

Puglia Sviluppo S.p.A.

Il Fornitore _____

Il Fornitore _____

Il Fornitore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:
Articolo 3 (Oggetto del contratto); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Garanzia definitiva); Articolo 11 (Informazioni relative all'espletamento del servizio) Articolo 12 (Risoluzione e recesso); Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010) Articolo 14 (Divieto di subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione); Articolo 21 (Legge applicabile - Foro competente); Articolo 22 (Codice Etico).

Modugno, li ____ ____

Il Fornitore

Il Fornitore

Il Fornitore

ALLEGATI

"A" (Capitolato Tecnico)

"B1" - "B2" - "B3" (Offerte Economiche dei Fornitori)

"C1" "C2" "C3" (Garanzie definitive)